

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 16)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

### Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordine pubblico, la vita di relazione sono profondamente turbati da un'ondata di criminalità che, da anni, si è abbattuta sulla nostra società. Il fenomeno, se ha in Italia la sua matrice nella confusa dilatazione qualitativa di tutte le componenti della comunità nazionale e analogia con situazioni che ogni Paese del mondo ci offre, è stato favorito, incoraggiato dal deterioramento, negli ultimi dieci anni, dell'autorità dello Stato, del senso dello Stato e dall'eclissi dei tradizionali valori. Possiamo comprendere che i giovani non vedano collocata nel futuro la propria posizione, e questo sia fonte di inquietezza, possiamo comprendere come il tempo libero, la facilità delle comunicazioni individuali e di massa abbiano allentato i vincoli familiari, il rapporto con l'ambiente umano e materiale, dove ciascun cittadino svolge la sua attività, ma dobbiamo riconoscere che in Italia è mancata la volontà

politica di tutela più rigida del rispetto della legge scritta e delle norme etiche che debbono rimanere a fondamento di ogni società.

Anzi il legislatore, nell'intento dichiarato di coordinare la legislazione con i precetti costituzionali, ha praticamente resi inoperanti tutti gli istituti di efficace tutela dell'ordine pubblico, favorendo la spinta criminale e la componente patologica della società, su cui l'efficacia di prevenzione degli istituti di accertamento del reato creava una sufficiente contropinta.

L'aver praticamente tolto alla polizia giudiziaria ogni potere di accertamento del reato e di indagine sugli ambienti in cui il reato trova condizioni favorevoli e l'aver riservato « l'interrogatorio del fermato e dell'arrestato » al magistrato può essere, come modello teorico, valido. Può essere ritenuto strumento di maggior tutela della personalità umana. Può essere indice di un più elevato

grado di civiltà in una società sana e matura, consapevole dei diritti e soprattutto dei doveri, ma ha praticamente inaridita la più valida fonte di conoscenza dei fatti di reato e delle responsabilità penali.

Il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, la rapina individuale od organizzata, il furto, l'omicidio, la violenza carnale, la violenza politica di massa, l'invasione di edifici pubblici, il danneggiamento, la distruzione di patrimoni di valore incalcolabile di proprietà pubblica e privata, la violenza nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche sono ormai cronaca di ogni giorno, specialmente nelle grandi città.

Non è la prima volta che lo stesso Presidente della Repubblica sottolinea la gravità della situazione rivolgendosi al Governo, al Parlamento, alla Magistratura.

Nel messaggio agli italiani del gennaio 1970 il Presidente affermò:

« Il pericolo più appariscente è costituito dalla violenza, che, pure limitata a piccole minoranze, turba profondamente la vita del Paese, semina la sfiducia nella capacità delle libere istituzioni di garantire un ordinato progresso... Il miracolismo della violenza deriva sostanzialmente da debolezza morale.

I problemi gravi, dolorosi, difficili esigono, per essere risolti, fatica, lavoro, senso di responsabilità, sacrifici ».

L'appello non è stato raccolto: i delitti di sangue, i delitti contro il patrimonio e la famiglia, l'occupazione di edifici si sono manifestati con crescendo proporzionale all'impotenza della macchina dello Stato.

Dopo la banditesca aggressione alla Banca popolare di Polistena in Calabria, il Presidente della Repubblica ha dichiarato:

« L'assassinio di tre cittadini e il ferimento di altri due, di cui uno gravemente, che si erano opposti eroicamente al tentativo di saccheggio della Banca popolare di Polistena, è l'ultimo atto di ondata di criminalità che si abbatte su tutte le Regioni nel nostro Paese, mietendo vittime innocenti e offendendo le più elementari norme della convivenza civile. Si tratta di una vera e propria sfida al popolo italiano, il quale ha diritto

di essere tutelato e difeso. Sono sicuro che il Parlamento, il Governo, la Magistratura si adopereranno senza ritardo per stroncare questa furia criminale, restituendo ai cittadini la pace civile cui hanno diritto ».

L'appello al Parlamento, al Governo ed alla Magistratura è sintomatico di un giudizio negativo, critico di funzionalità.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1971, ha confessato una disfunzione dell'apparato giudiziario che rasenta l'impotenza: « ... quella dei magistrati è una fatica che non riesce a realizzare in pieno gli scopi ai quali è destinata, giacchè nel campo penale l'efficacia del magistero punitivo e la funzione preventiva della pena vengono meno principalmente per effetto della tardività del giudicato... ».

Ma più grave ancora è il venire meno della certezza del diritto con la politicizzazione delle componenti della Magistratura, che ritengono di trasferire le loro istanze rivoluzionarie nel momento in cui accertano la volontà della legge nel caso concreto.

Lo stesso procuratore generale, che pur lamenta l'aumento della criminalità, esalta « l'opera di risanamento iniziata dalla Corte costituzionale », laddove ritiene che non costituisca reato « la propaganda diretta a deprimere il sentimento nazionale », di cui all'articolo 272 del codice penale, e sostiene l'attività del giudice di contenuto essenzialmente creativo.

« In virtù di tale conoscenza, soltanto noi possiamo ritenerci capaci di esercitare quella funzione creatrice, che si è indicata nell'interpretazione della legge da parte del giudice per applicarla al caso da giudicare e che consiste nella formazione del comando attuale; nel passaggio cioè della norma di legge dall'astratto al concreto in un nuovo atto creativo che contiene, assieme alla norma astratta di legge, altri elementi normativi che sono desunti, volta a volta, dalla specialità dei casi, dalla fenomenologia dinamica della vita.

Onde è che l'opera del giudice non si riduce, come si credeva per il passato, alla

costruzione di un semplice sillogismo, ma è un'operazione complessa di ricerca, di collegamenti, di valutazioni e di sintesi, in cui il solo elemento costante è la norma della legge, della quale vanno scoperti e posti in azione i valori corrispondenti a quelli della realtà sempre rinnovantesi al cui regolamento essa deve essere destinata.

Questo metodo di interpretazione, cui si dà il nome di evolutivo, non è certo una scoperta recente ... ».

Non a torto, infatti il principio vige nel diritto penale sovietico e vige nel diritto penale nazista.

La Magistratura e la scienza giuridica italiana hanno sempre respinto tali aberranti ideologie. Ed hanno contrastato la dottrina tedesca che, con la sacrilega frase: *los von roemischen Recht*, respingeva ogni tradizione di civiltà giuridica.

D'altra parte l'impotenza dell'apporto penale e le novelle « eversive » creano condizioni favorevoli al dilagare della criminalità.

La tesi del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano, secondo cui l'ondata criminale sarebbe determinata dal fatto che la polizia e carabinieri sono impegnati massicciamente in operazioni « repressive » contro le « masse popolari », è infondata. Non è vero, cioè, che le forze dell'ordine siano « educate e impiegate nella immensa maggioranza a fini politici », come sostiene « l'Unità ». Vero è piuttosto (e lo ha detto lo stesso Ministro dell'interno) che certe leggi, approvate di recente sotto la spinta dell'intesa « conciliare » fra cattolici e sinistre, hanno fatto dell'Italia il paradiso della criminalità. Queste leggi « l'Unità » le ha difese anche nei suoi editoriali, come « parzialissime misure di umanizzazione del codice penale e di limitazione dell'arbitrio poliziesco che fin qui si sono potute ottenere ».

La verità è ben altra, come possiamo provare con alcuni dati non smentibili.

La verità è che, grazie al decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito in legge il 1° luglio 1970, sulla « scarcerazione per decorrenza del termine massimo di carcerazione preventiva », oggi nel nostro Paese

non c'è più criminale che non abbia la coscienza dell'impunità. Infatti questo decreto-legge è stato emanato senza attuare preventivamente la riforma del sistema giudiziario e, quindi, senza accelerare i tempi del processo penale. Accade così che tra la sentenza di primo grado e quella definitiva trascorra sempre più tempo di quello previsto dalla nuova legge « umanizzante ». Con quali risultati? Ecco un elenco di individui che erano stati condannati per delitti comuni e che sono tornati in libertà grazie proprio alla legge che « l'Unità » vuole difendere:

Giovanni Anselmi, anni 22 per associazione per delinquere e tentato omicidio; Giuseppe Asta, anni 29 e mesi 6 per omicidio; Gaspare Barraco, anni 22 per associazione per delinquere e tentato omicidio; Leone Antonio Callea, anni 18 per omicidio ed altro; Antonio Cambareri, anni 24 per omicidio volontario; Gonario Carta, anni 12 per sequestro di persona a scopo di estorsione; Nicola Ceccarini, anni 30 per uxoricidio; Carmine Cestaro, anni 22 e mesi 2 per omicidio volontario; Giuseppe Contu, anni 10 per sequestro di persona a scopo di estorsione ed altro; Francesco Corso, anni 10 e mesi 1, per concorso in omicidio volontario; Salvatore Del Prete, anni 22 per omicidio premeditato; Valentino De Murtas, anni 10 per sequestro di persona a scopo di estorsione; Edoardo De Rosa, anni 21 per uxoricidio ed altro; Giuseppe Esposito, anni 26 per omicidio, tentato omicidio ed altro; Salvatore Gnoffo, anni 14 per sequestro di persona; Nicolina Graziano, ergastolo per omicidio volontario; Rosa Guarascio, anni 28 per omicidio aggravato; Giuseppe Gugliotta, anni 24 per uxoricidio; Angelo La Barbera, anni 22 e mesi 6, per associazione per delinquere e sequestro di persona; Alberto Mancuso, anni 25 per concorso in omicidio; Cosimo Manisco, anni 30 per omicidio; Gennaro Maraucci, anni 22 per omicidio; Mario Melis, anni 14 per omicidio volontario; Giuseppe Moio, anni 30 per omicidio; Bruno Morelli, anni 14 e mesi 6 per omicidio volontario; Vincenzo Oliverio, anni 29 e mesi 6 per concorso in omicidio; Pietro Pasqualino, anni 14 per omicidio; Giuseppe Petracca, anni 30

per omicidio; Damiano Petta, anni 30 per omicidio volontario; Efsio Pillisio, anni 8 e mesi 2 per rapina ed altro; Virgilio Firas, anni 18 per omicidio volontario a scopo di rapina; Eugenio Piroddi, anni 7 e mesi 6 per omicidio con eccesso di legittima difesa; Carmelo Romeo, anni 24 per omicidio pluri-aggravato; Michele Romano, anni 24 per omicidio; Domenico Santaguida, anni 30 per omicidio; Luigi Sechi, anni 9 e mesi 5 per rapina aggravata, tentato omicidio ed altro; Francesco Sestito, anni 29 e mesi 6 per omicidio aggravato; Rosario Sestito, anni 20 per omicidio aggravato; Angelo Somarelli, ergastolo per omicidio aggravato, rapina ed altro; Vincenzo Sorce, anni 10 e mesi 6 per associazione per delinquere; Maria Rosa Strangio, anni 21 per omicidio volontario aggravato; Domenico Stricagnoli, anni 24 per tentata violenza carnale ed omicidio volontario aggravato; Silvio Tocco, anni 10 per rapina ed altro; Salvatore Zara, anni 12 per omicidio volontario.

Tutti i settori politici hanno a parole denunciato il fenomeno.

L'onorevole Andreotti, parlando nella passata legislatura al Gruppo dei deputati democristiani affermava:

« Non si può oggi rappresentare con fedeltà l'elettorato italiano, non avvertendo la profonda inquietudine suscitata nell'opinione pubblica da alcuni gravi fatti di ricorrente criminalità ».

Rapine, sequestri di persona, clamorosi omicidi, scippi diurni e notturni: è un elenco che atterrisce. Ed i deputati democristiani hanno preso l'iniziativa di esaminare pubblicamente l'« intero problema per proporre soluzioni concrete, senza nervosismi o tentazioni di linciaggi ma senza mancare ad un preciso dovere di efficace correzione della preoccupante tendenza ».

Fenomeno quindi macroscopico e diligente cui bisogna rimediare non certo con azioni « repressive » ma con provvedimenti di prevenzione.

Presentiamo quindi il seguente disegno di legge che pone le più elementari norme atte a rendere possibile l'acquisizione di prove del delitto concedendo normali poteri d'istituto alla polizia giudiziaria, con la revisione dell'articolo 225 del codice di procedura penale.

Propone poi il rito direttissimo per alcune ipotesi criminose più aderenti alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione della criminalità diligente.

Oltre il ricorso a norme di prevenzione, si propone una ipotesi più consona alla realtà criminosa per quanto concerne l'invasione di edifici pubblici ed una specifica norma a tutela della libertà di lavoro, di sciopero e di esercizio dei diritti sindacali.

Il disegno di legge propone una durata triennale nella speranza di un ritorno alla normalità: a quel « bene comune » premessa di progresso, di ordine e di giustizia sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

I verbali di interrogatorio del fermato o dell'arrestato, gli atti di ricognizione, ispezione, confronto, come ogni altro atto diretto all'accertamento dei fatti di reato e delle circostanze, debbono essere trasmessi immediatamente al procuratore della Repubblica o al pretore, ed in ogni caso non oltre 12 ore dal compimento degli atti stessi.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore di ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-*ter*, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-*quater*, prov-

vedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

#### Art. 2.

Per la cognizione dei delitti non colposi previsti al capo I, titolo I, libro secondo del codice penale, agli articoli 284, 285, 286, 287, 302, 306, 336, 337, 340, 347, 605, 628, 630, 633, 634, 635 del codice penale ed agli articoli 5 e 6 della presente legge, si procede col rito direttissimo disciplinato dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura penale.

L'ordine di cattura è obbligatorio.

#### Art. 3.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono estese ai responsabili dei delitti non colposi indicati nell'articolo 2 della presente legge qualora venga accertata la recidiva specifica infraquinquennale; a coloro che siano dediti ai reati previsti dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti, e agli indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere costituite per commettere i delitti previsti dagli articoli 605 e 630 del codice penale.

#### Art. 4.

Chiunque abbia diritto al ritardo della prestazione del servizio militare, ed in particolare per quanto è previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 485, qualora sia indiziato di uno dei delitti non colposi indicati nell'articolo 2 della presente legge, perde il diritto stesso.

Nel caso che fruisca del ritardo della prestazione del servizio militare, l'agevolazione viene revocata, su segnalazione del procuratore generale competente, con provvedimento del Ministro della difesa.

## Art. 5.

Chiunque invade arbitrariamente edifici pubblici o, introdottosi con titolo legittimo, rifiuta di abbandonarli, sottraendo così gli edifici stessi all'uso ed alla funzione istituzionali, anche impedendo agli aventi diritto il libero accesso, nei limiti consentiti dalla legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

## Art. 6.

Chiunque impedisca con la violenza o la minaccia la libertà di lavoro, l'esercizio del diritto di sciopero, il libero esercizio dei diritti sindacali, sanciti dallo Statuto dei lavoratori, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata quando ricorrono le circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale o una sola di esse.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed avrà durata di tre anni.